



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 4 Aprile 2022

Prot. 074/22

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno con delega ai VVF

On. Carlo SIBILIA

Al Capo Dipartimento Vigili Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Guido PARISI

All' Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Viceprefetto Francesco LAVEGLIA

All' Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Viceprefetto Bruno STRATI

Oggetto: **Richiesta reinquadramento del personale psicologo nell'ambito dei ruoli sanitari del CNVVF. Richiesta modifica D.Lgs 217/2005.**

L'art. 171 del D.Lgs. 217/2005 così come modificato e integrato dal D.Lgs 127/2018 ha istituito il ruolo dei Direttivi Tecnico Scientifici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il successivo art. 172 rubricato "Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici" ha previsto che "All'**ambito tecnico-scientifico** afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle **scienze [...] psicologiche** ... "

Come è noto, la legge n. 56/1989 "Ordinamento della professione di psicologo" a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 3/2018, ha incardinato la professione di psicologo tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

La legge n. 3/2018, riconoscendo il rilievo che gli aspetti psicologici hanno rispetto alla salute, ha quindi riacordato la normativa italiana alla definizione che di questa dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità: "la capacità di adattamento ed auto-gestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive".

Tutti gli aspetti psicologici, in qualsiasi campo (salute – lavoro – sicurezza – formazione – ecc.) sono integralmente attribuiti alla professione psicologica, alla quale deve fare riferimento ogni attività professionale svolta in questo ambito.

Perfettamente consapevole dell'importanza che gli aspetti psicologici hanno per la tutela della salute, in modo particolare per coloro i quali sono impegnati in una professione d'aiuto, come i vigili del fuoco, il [CONAPO fin dal 2013](#) aveva sollecitato il Dipartimento ad assumere iniziative concrete al fine di **dotare il Corpo di un proprio Servizio Psicologico, incardinato nel Servizio Sanitario e dotato di una propria autonomia professionale**, in accordo con la normativa vigente in materia.

Con la [nota CONAPO prot. n. 04/2021 del 08/01/2021](#), nel portare l'ennesimo sollecito per la istituzione di un Servizio Psicologico incardinato nel Servizio Sanitario del Corpo, sottolineammo

anche come la psicologia, in quanto scienza che studia la mente ed i processi psichici, sia ubiquitariamente presente nelle attività umane e quanto, di conseguenza, risulti fondamentale guardare al contributo che questa è in grado di portare non solo in senso riparativo di eventuali traumi ma anche in senso generativo di benessere per il personale ed efficienza per il Corpo nel suo insieme.

Recentemente il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con Ordinanza n 24 del 10/02/2022 nel dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del D.Lgs n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare) nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari, ha evidenziato che il quadro normativo è **“segnato dall'emergere, tra le professioni sanitarie, della professione dello psicologo, il cui esercizio, subordinato all'iscrizione in un apposito albo e allo svolgimento di uno specifico percorso formativo, e' inibito anche ai laureati in medicina (ad eccezione dell'attività di psicoterapia: cfr. Consiglio di Stato sez. VI - 25 settembre 2007, n. 4940 in ordine all'impossibilità, per i professionisti medici, di esercitare la psicologia clinica, in quanto riservata agli psicologi)”**.

Spiega il Consiglio di Stato che **“Con la legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) è stata introdotta la figura dello specialista psicologo che esercita, al pari del medico, un'attività professionale a legittimazione riservata e volta alla cura della salute e del benessere della persona”**.

Il massimo organo della Giustizia Amministrativa aggiunge che **“Come il medico si identifica nel professionista, iscritto ad un apposito albo, a cui l'ordinamento riserva le prestazioni medico chirurgiche [...]così lo psicologo e' il professionista, del pari iscritto a un apposito albo, a cui l'ordinamento riserva le prestazioni di carattere psicologico e socio riabilitativo finalizzate alla cura della salute, con la prevenzione e l'eliminazione del disagio psichico e dei disturbi psicologici”** e che **“Si tratta di una figura professionale chiamata a dare risposta alle sempre più pressanti istanze di cura provenienti dal contesto sociale, contrassegnato dal costante e continuo incremento dei fenomeni di disagio [...] istanze che hanno contribuito a mettere in risalto una nuova dimensione del diritto alla salute, quello della salute mentale, che non può essere declinata riduttivamente nel senso della mera assenza di patologia psichiatrica, ma che impone di considerare il sostrato immateriale dell'essere umano e la sua capacità di relazionarsi con i propri simili. Si tratta di aspetti dell'individuo che, per la loro delicatezza e complessità, non possono che essere affidati alle cure di una figura professionale specializzata a cui deve essere riconosciuto un valore assiologico non inferiore a quello del medico”**.

Considerato quanto sopra non pare dunque corretta ed opportuna l'attuale previsione normativa di inquadramento dei futuri psicologi del Corpo nel ruolo del “Direttivo Tecnico Scientifici” di cui all'art. 172 (Sezione III del D.Lgs. 217/2005) mentre appare coerente con il quadro normativo nazionale una **modifica normativa che inquadri tale personale nell'ambito dei già esistenti “Ruoli Sanitari” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Sezione IV del D.Lgs 217/2005 – ruolo dei direttivi e dei dirigenti sanitari) in un nuovo ufficio da istituirsi nell'ambito dell' “Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale” che potrebbe essere denominato: “Ufficio per la psicologia del lavoro e dell'emergenza”, con il compito di coordinare e gestire le attività afferenti alle competenze psicologiche, secondo il criterio delle finalità operative, in relazione ai compiti istituzionali del Corpo ed alle attività a questi connesse (psicologia del lavoro e delle organizzazioni – psicologia dell'emergenza – psicologia per la formazione – ecc.).**

**Il CONAPO chiede quindi le opportune modifiche al D.Lgs n. 217/2005 nonché che la presente venga discussa presso l'apposito tavolo di revisione del D.Lgs 217/2005.**

Distinti saluti.

Il Segretario Generale aggiunto  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini  


